

Legge regionale 29 ottobre 2002 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

**Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.**

## **CAPO V**

*Norme finali*

### **Art. 28 ante**

*(Fissazione termini) (1)*

1. I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2017.

(2)(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 63, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, L. R. 21/2013

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 20, L. R. 33/2015

### **Art. 28 ante bis**

*(Rideterminazione delle scadenze elettorali) (1)(4)*

1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021 in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.

(2)

**1 bis.** Le Assemblee dei Consorzi di bonifica sono convocate oltre il termine di cui al comma 1, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021, qualora le consultazioni medesime siano rinviate, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a una data successiva al 30 giugno 2021.

(3)

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 2, comma 19, L. R. 12/2018

**2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

**3** Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

**4** Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012

## **Art. 28**

*(Abrogazioni)*

**1.** Sono abrogate le seguenti disposizioni:

**a)** la legge regionale 11 giugno 1983, n. 44;

**b)** l'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25;

**c)** la legge regionale 23 agosto 1985, n. 43;

**d)** i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 102 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

**e)** i commi 1 e 2 dell'articolo 29 della legge regionale 9/1999;

**f)** l'articolo 47 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.